

# **SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE DISCIPLINARE “PROGETTO GRUPPO APPARTAMENTO”**

**SELEZIONE DI UN SOGGETTO DEL SETTORE NO-PROFIT PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI DUE STRUTTURE RESIDENZIALI IN FORMA DI “GRUPPO APPARTAMENTO” PER UTENTI DI COMPETENZA PSICHIATRICA SEGUITI CON ARTICOLATI PROGRAMMI DI PRESA IN CARICO DAI SERVIZI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLA ASL NA 1**

## **CAPO I**

### ***Articolo 1: OGGETTO***

Oggetto del presente disciplinare è l'attivazione, in via sperimentale, di due strutture residenziali a bassa intensità assistenziale (sociale e sanitaria), in forma di gruppo-appartamento, per cittadini assistiti dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASL Napoli 1, che necessitano di specifici ed ulteriori interventi di integrazione e reinserimento sociale attraverso l'acquisizione del maggior grado di benessere e di autonomia nell'abitare e nella vita di relazione, l'acquisizione di abilità e competenze sociali e lavorative, l'acquisizione di ruolo e potere sociale e l'accesso ai diritti di cittadinanza, così come definito nel progetto esecutivo della misura 10.2 del Piano di Zona 2003 del Comune di Napoli, che si allega (sub 1) al presente disciplinare e ne fa parte integrante.

### ***Articolo 2:FINALITA'***

Nello specifico, il disciplinare si prefigge l'individuazione di un soggetto del settore non - profit cui demandare:

- l'attivazione (ultimazione dei lavori di ristrutturazione, esecuzione lavori adeguamento legge 626/94, arredamento, allacciamenti e contratti di utenze, assicurazione, ecc.) di n. 2 unità abitative di proprietà del Comune di Napoli di cui all'allegato sub 3, destinate ad utenti attualmente in carico ai servizi territoriali cittadini del Dipartimento Salute Mentale della ASL NA 1 di età tendenzialmente compresa tra i 18 ed i 45 anni, al fine di renderle pienamente fruibili dagli occupanti.
- l'accompagnamento e il sostegno sociale e materiale degli ospiti, da parte di idonei operatori in funzioni di “*tutor*” a ciò specificamente addetti.
- la corresponsione a ciascun ospite di una somma mensile integrativa del reddito fino ad una disponibilità personale di euro 600, necessaria all'assunzione in proprio di tutte le spese (personali, di vitto e di conduzione dell'alloggio) relative allo sviluppo di una reale autonomia abitativa e di vita, come incentivo alla partecipazione a programmi di

formazione per l'inserimento lavorativo finalizzati all'acquisizione di una più stabile autonomia esistenziale.

L'affidamento avviene secondo i criteri dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali: il curriculum degli operatori, il livello di integrazione sociale delle imprese nella comunità locale, la qualità dei progetti, l'adeguatezza dell'appartamento e degli operatori, il costo del servizio.

Le imprese concorrenti dovranno far pervenire la documentazione, attenendosi a tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

### ***Articolo 3: ATTIVAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO***

Il Nucleo Operativo Integrato – composto da due rappresentanti del Servizio Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Napoli e da due rappresentanti della ASL individuati tra il personale in forza al Dipartimento di Salute Mentale e al Servizio Attività Socio-Sanitarie Territoriali del Dipartimento Socio-Sanitario – sovrintenderà a tutto il processo di attivazione dei Gruppi Appartamento ed all'andamento complessivo del progetto, provvedendo all'accompagnamento e monitoraggio dell'iniziativa e alle attività di valutazione e verifica, segnalando al Servizio Politiche di Inclusione gli eventuali provvedimenti da adottare per la regolare prosecuzione della sperimentazione.

Ai componenti il Nucleo Operativo Integrato spetterà, altresì, la selezione degli utenti sulla base delle segnalazioni pervenute dal Dipartimento di Salute Mentale.

### ***Articolo 4: DURATA DEL PROGETTO***

Il Progetto avrà durata di anni due a decorrere dal primo giorno di attivazione di almeno uno dei Gruppi Appartamento. I due gruppi-appartamento potranno, infatti, essere attivati, a giudizio insindacabile del Comune, anche in tempi diversi e successivi.

La ditta affidataria si impegna comunque a consegnare entro 120 giorni dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento formale di affidamento del progetto uno o entrambi gli appartamenti, completamente ristrutturati, arredati e pronti all'utilizzo, secondo le indicazioni che verranno all'uopo fornite da parte del Comune di Napoli.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna del Comune, non potranno – a nessun titolo – essere fatti valere dall'impresa affidataria.

Verranno naturalmente riconosciuti e liquidati soltanto i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente richieste, effettuate e documentate.

L'Amministrazione si riserva, infine, di procedere all'affidamento del servizio nelle more del perfezionamento del contratto, salvo il diritto dell'impresa di essere preavvertita almeno dieci giorni prima con lettera raccomandata A.R.

### ***Articolo 5: IMPORTO DEL PROGETTO***

L'importo complessivo del progetto è di euro 300.000 IVA compresa per i due anni di durata del progetto ed è strutturato secondo quanto indicato nel quadro economico allegato sub 2 al presente Disciplinare costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

Gli importi relativi alle voci 1 (attivazione delle unità abitative), 2 (integrazione al reddito e spese di gestione) e 3 (operatore *tutor* e spese accessorie), ivi riportate, sono da intendersi come quote di budget messo a disposizione per le relative tipologie di spesa e quindi come tetti di spesa cui scrupolosamente attenersi nella presentazione dell'offerta pena la esclusione dalla selezione, fermo restando che verranno retribuite o rimborsate alla ditta affidataria solo le prestazioni o le spese specificamente richieste, effettivamente sostenute e opportunamente documentate.

Qualora occorra un aumento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare, l'impresa affidataria è obbligata ad assoggettarvisi mediante atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, senza poter sollevare eccezione e/o pretendere indennità aggiuntive, sempre che le suddette variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione compresa nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.23 n. 2440, dell'art. 120 del R.D. 23/05/24 n. 827 e dell'art. 27 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti.

La quota dell'appalto relativa all'integrazione al reddito da corrispondere agli ospiti degli appartamenti non è soggetta a ribasso.

Variazioni di entità superiori al 20% potranno essere concordate tra le parti.

## ***C A P O II***

### **Articolo 6: CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

L'Impresa affidataria dovrà assicurare:

- 1) l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, di n. 2 unità abitative di proprietà del Comune di Napoli indicate nell'allegato sub 3 ed esecuzione dei lavori di adeguamento legge 626/94 indicate dal Servizio Prevenzione e Protezione nell'allegato sub 4, che è parte integrante del presente Disciplinare, secondo le indicazioni in esso contenute, al fine di renderle pienamente fruibili dagli occupanti. Gli immobili, idonei ad ospitare uno 3 persone e l'altro 4, dovranno essere dotati dei requisiti dimensionali, strutturali e funzionali previsti per le civili abitazioni, garantire spazi privati e di socializzazione.

Essi dovranno essere arredati con i mobili, i complementi di arredo, le suppellettili e gli elettrodomestici indicati nell'allegato sub 4 ed aventi le caratteristiche tecniche a fianco di ciascuno specificate.

Gli alloggi dovranno essere messi a disposizione "chiavi in mano", completi cioè dei contratti di acqua, luce, gas e telefono, nonché di assicurazione per la responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla conduzione dell'immobile come previsto al punto 12 del successivo art. 7.

- 2) l'accompagnamento e il sostegno degli ospiti in tutte le attività della vita quotidiana e di conduzione dell'appartamento – quali cucina, lavanderia, pulizia, manutenzione ordinaria, ecc. – secondo modalità di funzionamento di tipo familiare/domestico, allo scopo di raggiungere un adeguato grado di autonomia e indipendenza.

Il supporto agli/alle utenti dovrà essere garantito tutti i giorni da idonei operatori *tutor* (uno per ogni gruppo appartamento), secondo le modalità descritte nel progetto esecutivo allegato sub 1 (vedi, in particolare, i paragrafi 8 e 10). Essi lavoreranno in stretta collaborazione con il Dirigente individuato dal Direttore del DSM – di cui al successivo art. 8 – e assicureranno anche la piena collaborazione al progetto terapeutico - riabilitativo individuale predisposto dal DSM, favorendo lo sviluppo delle capacità residue e l'integrazione sociale degli ospiti.

Per i primi sei mesi è prevista la presenza del *tutor* in media per cinque ore al giorno (tre ore di mattina e due di pomeriggio), successivamente per tre ore al giorno in media. Qualora ricorressero esigenze imprevedibili, potranno essere concesse, previa autorizzazione del Nucleo Operativo Integrato, integrazioni orarie. Gli operatori *tutor* dovranno inoltre assicurare la propria reperibilità 24 ore su 24, per supportare anche telefonicamente gli utenti nelle loro necessità in qualsiasi momento della giornata ed essere pronti ad intervenire presso il gruppo appartamento per esigenze particolari e imprevedibili o in casi di particolare emergenza, secondo quanto verrà disciplinato da parte del Nucleo Operativo Integrato.

L'operatore *tutor* dovrà possedere la qualifica di "Assistente domiciliare e dei servizi tutelari" (o, in alternativa, quella di "Operatore Socio-Assistenziale" o di "Operatore Socio-Sanitario" o di "Educatore" o di "Tecnico della Riabilitazione Psicosociale" o ancora di "Assistente Sociale") e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- età non inferiore ai 25 anni;
- possesso di adeguato attestato di qualifica;
- esperienza di almeno due anni di attività nel settore del disagio;
- buona disponibilità ai rapporti umani in generale, attitudine e motivazione reali a lavorare con le persone in difficoltà;
- conoscenza e condivisione del programma e degli obiettivi del progetto;
- competenza nell'assistenza e nella promozione dell'autonomia personale;
- disponibilità alla flessibilità dell'orario di lavoro, che può subire modifiche secondo le necessità o le rinnovate esigenze del GA;
- ottima competenza nell'organizzazione e nella gestione della casa (cucina, pulizie, manutenzione della biancheria, ecc.);
- conoscenza del territorio in cui è inserito il GA e dei mezzi di trasporto pubblici;
- competenza nell'utilizzo degli uffici pubblici.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare la presa in carico degli/delle utenti nella loro globalità, nel rispetto della dignità e in osservanza delle

norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta.

- 3) la corresponsione a ciascun ospite di una somma mensile integrativa al reddito fino ad una disponibilità personale di euro 600, occorrenti per le proprie necessità e per la conduzione della casa.

Tale integrazione verrà corrisposta anche come incentivo alla partecipazione ai programmi di formazione per l'inserimento lavorativo proposti dalla ditta aggiudicataria e che la stessa si impegna a rendere accessibili o ad attivare non appena ritenuto opportuno da parte del citato Nucleo Operativo Integrato sulla base dell'andamento dei singoli progetti individuali.

## ***Articolo 7: OBBLIGHI E REQUISITI DELL'AFFIDATARIA***

L'Impresa che risulterà affidataria sarà obbligata a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- a) eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati ed i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
- b) modifica della ragione sociale dell'impresa;
- c) cessione dell'impresa;
- d) cessazione dell'attività;
- e) concordato preventivo, fallimento;
- f) stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

L'impresa affidataria dovrà inoltre:

1. fornire preventivamente l'elenco nominativo del personale utilizzato nell'erogazione del servizio, corredato da titolo di studio e curriculum professionale di ognuno; l'elenco dovrà evidenziare chiaramente, per ogni operatore, il suo ruolo all'interno dell'impresa (socio lavoratore, socio volontario, dipendente o altro) e dovrà corrispondere a quello esibito nella relazione tecnico-organizzativa di cui al successivo art. 12.
2. produrre attestazione, immediatamente ed inizialmente sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, da parte di ogni singolo operatore impegnato nel servizio di non aver riportato condanne penali e della assenza di eventuali carichi penali in fase di accertamento sia in pretura che in procura; e rendere subito nota ogni variazione di tali posizioni del personale impiegato;
3. garantire che i propri operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente disciplinare;
4. garantire per tutta la durata del progetto l'impiego di uno stesso operatore per ogni "gruppo appartamento" – con una delle qualifiche professionali precedentemente indicate e con documentata esperienza, di almeno due anni, acquisita in pregressa attività lavorativa – e la tendenziale continuità della relazione di sostegno da parte del singolo operatore nei confronti delle persone assistite (oltre ai 2 operatori "titolari" sarà consentito

indicare ed utilizzare da parte delle ditte partecipanti un terzo operatore per eventuali sostituzioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento del progetto);

5. garantire la reperibilità, 24 su 24, degli operatori, che dovranno fornire agli ospiti dei “gruppi appartamento” in particolare difficoltà idoneo sostegno e assistenza in caso di necessità;
6. garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché di quelli che, su richiesta del Nucleo Operativo Integrato, con provvedimento scritto ed adeguatamente motivato, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio;
7. applicare integralmente e senza condizioni di sorta la legislazione vigente in tema di trattamento dei dati personali (L. 196/2003) e garantire l'aggiornamento continuo del proprio personale su tale tematica;
8. farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego degli operatori nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi all'Amministrazione Comunale. in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
9. sottoscrivere dichiarazioni ex legge n° 445/2000 di applicare nei confronti degli operatori tutte le condizioni economiche e normative previste dalla vigente legislazione e dalla contrattazione collettiva in materia di lavoro;
10. sottoscrivere analoga dichiarazione per quanto riguarda gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro), ove siano indicati i nominativi dei responsabili e preposti del servizio di sicurezza e del medico competente;
11. stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile con oneri a suo intero ed esclusivo carico per la tutela degli assistiti e dei terzi da eventuali danni provocati dal personale impegnato nell'espletamento del servizio a persone e beni
12. stipulare ulteriore polizza di assicurazione per la responsabilità civile con oneri a suo intero ed esclusivo carico per eventuali danni a persone o cose o all'immobile e al suo contenuto derivanti dall'immobile stesso o provocati da quanti ivi vi risiedono, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione affidataria da qualsivoglia responsabilità;
13. impegnarsi a non richiedere all'utente alcun corrispettivo per il servizio prestato e per i materiali utilizzati nell'effettuazione dell'incarico previsto dal presente disciplinare.
14. promuovere la partecipazione degli ospiti del G.A. ad iniziative socializzanti da svolgersi al di fuori dello stesso;
15. favorire la partecipazione degli ospiti a stages formativi, come da legge 68/99, e garantire la formazione professionale e la pratica in attività volte all'inserimento lavorativo ed alla costruzione di forme reddituali attive con finalità emancipative / economiche, come indicato al precedente art. 6 punto 3.

## ***Articolo 8: PRESTAZIONI GARANTITE DALLA A.S.L.***

L'assistenza sanitaria medica e farmaceutica sarà garantita attraverso il Medico di Medicina Generale ed i servizi del Distretto Sanitario in cui è allocata la struttura, alla pari di tutti i cittadini del territorio.

Il Dipartimento di Salute Mentale della ASL NA 1, con le sue Unità Operative, garantirà inoltre :

- il supporto per tutto quanto concerne i programmi individualizzati, di gruppo e di rete sociale di un Dirigente individuato tra il personale dipendente dal Direttore del D.S.M. e designato dal Direttore Generale della ASL Napoli 1;
- gli interventi ambulatoriali e domiciliari periodici medici e infermieristici, il supporto psicologico, le risposte alle necessità socio-assistenziali, la revisione della terapia farmacologica, la fornitura dei farmaci psicotropi;
- la piena collaborazione della U.O.S.M. distrettuale e del Centro Diurno, in particolare, per l'eventuale inserimento degli ospiti in progetti specifici (es. laboratori, cinema, sport, vacanze, borse lavoro, ecc.);

L'entrata degli utenti nel G.A. non fa decadere la presa in carico degli stessi da parte delle U.O. competenti del D.S.M..

In particolare, per gli ospiti che, nonostante i programmi terapeutici-riabilitativi individuali, non siano riusciti a raggiungere un'adeguata capacità di autogestione tale da permettere una vita autonoma in ambiente non protetto, il Dipartimento di Salute Mentale si impegna a provvedere ad un'adeguata sistemazione alternativa anche presso idonee strutture dell'ASL., anche al fine di permettere l'inserimento nel Gruppo Appartamento di nuovi ospiti.

## **Articolo 9: ARREDI E COMPLEMENTI**

Gli immobili individuati per ospitare i “gruppi appartamento”, una volta ristrutturati come da specifici progetti allegati alla *relazione tecnico-organizzativa* di cui al successivo art. 12, dovranno essere completamente arredati e dotati di tutti i complementi di arredo, elettrodomestici ed accessori necessari per rendere le abitazioni totalmente funzionali.

Detti beni, acquistati per l'allestimento dell'appartamento, sono indicati esemplificativamente nell'allegato sub 4 e sono di proprietà del Comune di Napoli – Servizio Politiche di Inclusione Sociale e dovranno essere allo stesso riconsegnati alla cessazione del progetto.

A tal fine l'impresa affidataria è tenuta a redigere all'atto dell'acquisto dettagliato inventario dei beni collocati negli appartamenti debitamente sottoscritto dal suo legale rappresentante. Di detto inventario dovrà essere tempestivamente consegnata copia al Servizio Politiche di Inclusione Sociale.

Resta inteso che le dimensioni e le caratteristiche dei beni acquistati potranno essere adattati, sia qualitativamente che quantitativamente, all'esigenze dei loro occupanti ed alle dimensioni dell'immobile.

## CAPO III

### ***Articolo 10: REQUISITI RICHIESTI AGLI ENTI PARTECIPANTI***

Potranno presentare offerta esclusivamente imprese non profit iscritte alla Camera di Commercio, in forma singola o riunite in associazioni temporanee di impresa o in consorzio, la cui assenza di scopo di lucro risulti dallo Statuto o da altra documentazione.

I concorrenti dovranno produrre, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- 1) istanza sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/00 dal Legale Rappresentante nella quale dovrà essere dichiarato di accettare incondizionatamente tutte le norme di cui al presente Disciplinare e ai suoi allegati;
- 2) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per l' esperimento della procedura di affidamento, ovvero autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00;
- 3) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e resa ai sensi del D.P.R. 445/00 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge: cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e inesistenza delle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 e 2 del D.Lg.vo 163/06;
- 4) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 55/90 e s.m.i.;
- 5) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve;
- 6) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa le attività svolte nell'area del disagio psichico e delle fasce deboli con indicazione degli eventuali soggetti committenti;
- 7) certificazione del sistema gestione qualità rientrante nella categoria ISO 9000;
- 8) idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) circa l'affidabilità finanziaria ed economica;
- 9) dichiarazione dalla quale risulti: a) il fatturato globale d'impresa riferito al triennio; b) il fatturato relativo ai servizi analoghi a quello oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi.
- 10) dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi assistenziali;
- 11) cauzione provvisoria prestata nei modi di legge tramite polizza fidejussoria, fideiussione bancaria, o deposito presso la Tesoreria comunale di numerario o titolo di Stato per un importo pari al 2%(due per cento) dell'importo complessivo massimo del progetto. Ai sensi dell'art. 75 comma 2, l'importo della garanzia e' ridotto del 50%(cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e



della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione dovrà essere, altresì, rilasciata nel rispetto di quanto sancito al comma 4 e 8 del citato articolo 75 del decreto legislativo 163/06

- 12) dichiarazione di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art.17 della L.68/99 o, in caso contrario, certificazione in corso di validità, in originale o in copia conforme (ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 445/00) o in copia con allegata dichiarazione di conformità all'originale (ai sensi dell'art 19 del D.P.R. 445/00);
- 13) dichiarazione di impegno di applicare nei confronti del personale deputato allo svolgimento del servizio, il CCNL del settore socio – sanitario – assistenziale;
- 14) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, oppure in caso contrario di essersene avvalsi, ma di aver concluso il periodo di emersione;
- 15) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 44/00, attestante di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
- 16) offerta economica in bollo, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico offerto (il ribasso offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria, si intenderà applicato nella stessa misura a tutti i prezzi di cui all'allegato 1 del D.M. 332/99 nonché a quelli fissati dagli allegati A e B del D.M. 28/12/92) corredato dalle giustificazioni ritenute pertinenti con l'oggetto della gara previste dal 5° comma art. 86 del D.Lgs. 163/06

In caso di partecipazione in A.T.I. , se non già formalmente costituita, l'istanza di cui al punto 1 e le dichiarazioni previste devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti partecipanti e includere la dichiarazione di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art. 37 comma 8 del D. Lgv 163/06. Nella stessa dovrà essere indicato il soggetto a cui i mandanti conferiranno mandato di rappresentanza in caso di aggiudicazione (capofila). In caso di A.T.I., la documentazione richiesta ai punti: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12 - 13 dovrà essere posseduta da tutte le imprese facenti parte dell'A.T.I..

La cauzione di cui al punto 11 deve essere prodotta solo dall'impresa capogruppo.

## **Articolo 11: AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 163/2006 e secondo le modalità previste dagli articoli 70 e 83 del medesimo decreto

Il servizio sarà affidato – in presenza di almeno due offerte valide – al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi: qualità del servizio, capacità tecniche ed organizzative, prezzo.

I concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli sito in Piazza Municipio- Palazzo San Giacomo , l'offerta e la documentazione come stabilito nelle presenti linee guida in un unico plico indirizzato al Comune di Napoli – Servizio Gare D'Appalto, Via San Giacomo, 24 Napoli (CAP. 80133), indicando sulla busta la dicitura “Progetto Gruppo Appartamento: Attivazione e gestione di due gruppi appartamento”. Non verranno presi in considerazione i plichi consegnati a mano.

Ove la selezione dovesse andare deserta al primo esperimento, essa verrà nuovamente esperita, senza l'adozione di ulteriore atto, prevedendo l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora anche tale secondo esperimento dovesse andare deserto, si procederà a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma. 2 lettera a) dell'art. 57 del decreto legislativo 163/06. Il verbale di affidamento non terrà luogo di contratto ai sensi del decreto legislativo 163/06, restando l'affidataria subordinata alla favorevole acquisizione delle informazioni di cui all'art. 4 del D. Lgs.vo 490/94.

Ai sensi della deliberazione di G.M. n. 1747 del 28.05.2004 la stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all'aggiudicazione definitiva, le informazioni antimafia e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola od associata, consorziata, società cooperativa, tentativi od elementi di infiltrazioni mafiosa, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Sempre ai sensi della citata deliberazione la stazione appaltante si riserva di escludere la ditta qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell'art. 1 septies del D.L.vo 629/82.

Il soggetto affidatario resta vincolato fin da tale momento all'osservanza dell'avviso, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata. In ragione della predetta stipula, il vincolo contrattuale tra le parti si intenderà perfezionato ad ogni effetto di legge, mentre il soggetto appaltante non sarà vincolato se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

## ***Articolo 12: ESAME DELLE OFFERTE***

I concorrenti dovranno produrre una ***relazione tecnico-organizzativa*** per la gestione dello specifico servizio per cui viene presentata l'offerta, corredato della documentazione necessaria a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso in relazione ai parametri indicati al successivo art. 13.

Tale relazione dovrà riferirsi principalmente alle caratteristiche e modalità con cui il concorrente intende impostare e gestire il servizio – in particolare: elenco nominativo del personale che si intende utilizzare corredato da titolo di studio e curriculum professionale di ognuno, progetti di ristrutturazione definitiva dei 2 immobili indicati nell'allegato sub 3, caratteristiche dei complementi di arredo proposti, livello di integrazione sociale dell'impresa nella comunità locale, programmi di formazione per l'inserimento lavorativo proposti dalla ditta aggiudicataria e che la stessa si impegna a rendere accessibili o ad attivare per gli ospiti dell'appartamento, eventuali proposte innovative o prestazioni/servizi aggiuntivi offerti (quali, ad esempio, concrete opportunità di inserimento lavorativo), ecc. – in linea con quanto indicato all'art. 6 del presente Disciplinare.

Si precisa che per quanto concerne il personale andranno indicati non più di 3 operatori, con segnalazione dei 2 operatori che si intende proporre come “titolari” e di quello che si intende

eventualmente utilizzare come “sostituto”, mentre per quanto concerne i progetti di ristrutturazione definitiva degli immobili essi dovranno essere completi dei relativi preventivi ed attenersi rigorosamente nel loro complesso al tetto di spesa indicato al punto 1 dell'allegato sub 2 e alle prescrizioni riportate nell'allegato sub 3, pena la esclusione dalla selezione. Sarà a tale fine consentito alle ditte che intendano partecipare alla selezione di effettuare sopralluoghi tecnici presso gli immobili in questione.

Le offerte presentate nel termine utile dalle imprese concorrenti saranno sottoposte all'esame della Commissione di Gara, composta oltre che dai rappresentanti del Comune anche da due rappresentanti dell'ASL nominati dal Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale; tale Commissione provvederà alla verifica dei requisiti richiesti ed alla attribuzione del punteggio.

La Commissione, nell'espletamento del proprio compito, opererà verificando la congruenza della relazione tecnico-organizzativa presentata dal concorrente con le linee guida sul servizio da darsi in gestione e la corrispondenza alle relative specifiche tecniche.

Il giudizio della Commissione, pertanto, sarà emesso previa valutazione delle offerte, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei connessi parametri riportati nel successivo articolo 13 del presente Disciplinare, con l'intento di valutare l'offerta più vantaggiosa in base alle caratteristiche sostanziali di qualità.

Le offerte dovranno indicare chiaramente il **costo complessivo del servizio (IVA inclusa)** per i due anni di durata dell'appalto relativamente alla voce 3 (operatore *tutor* e spese accessorie) del quadro economico allegato sub 2 al presente Disciplinare e parte integrante dello stesso.

Esse dovranno parimenti specificare, in maniera analitica e dettagliata – anche ai fini della determinazione dei corrispettivi da liquidare mensilmente in base alle prestazioni effettivamente erogate dall'impresa appaltatrice – il *costo orario* (non comprensivo di IVA) per le ore di presenza attiva in servizio dell'operatore “tutor”; tale costo deve fare riferimento al livello retributivo definito dal più recente C.C.N.L., maggiorato delle spese di gestione, di reperibilità e di ogni altro onere aggiuntivo determinato dall'erogazione dei servizi richiesti dal presente Disciplinare.

*Non potranno di conseguenza essere prese in considerazione e verranno quindi escluse, poiché carenti della occorrente garanzia di rispetto della qualità del servizio da rendersi a persone in stato di disagio, offerte nelle quali il costo orario dell'operatore “tutor” risulti inferiore ad euro 16,58 (IVA esclusa) – così determinato per l'Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari in base al più recente CCNL di settore dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto 1.6.2005 – e, quindi, ad euro 84.500 (IVA esclusa) per l'intero biennio di durata del progetto.*

*Analogamente, ma per motivi di segno opposto, non saranno prese in considerazione e quindi verranno escluse, in quanto diseconomiche per l'ente committente, le offerte i cui costi - comprensivi di IVA - relativi alla voce 3 (operatore tutor e spese accessorie) risultino superiori a quelli indicati nel suddetto allegato sub 2 e quindi ad euro 113.200.*

## **Articolo 13: CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PARAMETRI**

La Commissione appositamente nominata, dopo aver esaminato la conformità della documentazione di cui alla lettera di invito alla gara, procederà per le sole ditte ammesse all'attribuzione del punteggio sulla base dei seguenti elementi:

**1) QUALITA' DEL SERVIZIO: punteggio massimo punti 60**

Il punteggio sarà ripartito per ognuno dei fattori costituenti la qualità del servizio come di seguito elencati:

a)	Qualità e costo del progetto di ristrutturazione degli immobili e dei complementi di arredo proposti (comprovati da progetti di ristrutturazione e preventivi, planimetrie, cataloghi, ecc.)		punti da 0 a 15
b)	Validità dei programmi di formazione professionale proposti dalla ditta aggiudicataria e che la stessa si impegna a rendere accessibili o ad attivare per gli ospiti dell'appartamento		punti da 0 a 15
c)	Eventuali proposte migliorative del servizio e prestazioni o servizi aggiuntivi offerti dai concorrenti e compresi nel prezzo (in particolare: concrete prospettive/progetti di inserimento lavorativo degli ospiti anche presso la stessa impresa affidataria o imprese ad essa collegate)		punti da 0 a 15
d)	Continuità e qualità dell'attività di formazione per i propri operatori		punti da 0 a 7
e)	Esperienza operativa e radicamento nel territorio metropolitano	Perimetro cittadino	punti da 0 a 5
		Perimetro Provinciale	punti da 0 a 3

**2) CAPACITA' TECNICHE ED ORGANIZZATIVE: punteggio massimo punti 30**

Il punteggio sarà ripartito per ognuno dei fattori costituenti le capacità tecniche ed organizzative come di seguito elencati:

a)	Competenze ed esperienza professionale degli operatori con i quali si intende gestire il servizio (non più di 3, con indicazione dei 2 operatori in funzione di "titolari" e di quello che si intende eventualmente utilizzare come "sostituto"), documentate dai <i>curricula</i> sottoscritti dagli stessi, dai titoli e attestati posseduti pertinenti il servizio da svolgere	punti da 0 a 15
b)	Consolidata esperienza continuativa acquisita dall'impresa nell'assistenza socio-sanitaria alle fasce deboli presso Enti Pubblici, sia mediante appalti che convenzioni che progetti finanziati o cofinanziati	punti da 0 a 8
c)	Livello di integrazione sociale dell'impresa nella comunità locale e collegamento con strutture ed organizzazioni pubbliche, private e di volontariato per l'integrazione degli utenti nella comunità locale	punti da 0 a 7

### 3) **PREZZO**: punteggio massimo punti 10

Le offerte riguardanti il prezzo dovranno (pena la mancata presa in considerazione dell'offerta e l'esclusione dell'impresa dalla gara) essere presentate come prima esplicito nell'art. 12.

Al prezzo più basso (comprensivo di IVA) relativo al **costo complessivo del servizio** per i due anni di durata dell'appalto relativamente alla voce 3 (operatore *tutor e spese accessorie*) sarà assegnato il punteggio massimo di 10 punti.

Agli altri prezzi saranno attribuiti i relativi punteggi mediante la seguente proporzione :

$$(m.o.a. - \text{prezzo più basso}) : (m.o.a. - \text{prezzo offerto}) = 10 : x$$

dove per *m.o.a.* si intende la *massima offerta ammessa*, pari – in base a quanto detto agli artt. 5 e 12 del presente Disciplinare– a euro 113.200 per i due anni di durata del progetto.

Ogni voce dei precedenti elementi relativi alla qualità e alle capacità tecniche e organizzative, che concorrono a determinare il punteggio totale finale, dovrà essere adeguatamente documentata.

L'appalto verrà assegnato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale finale più alto.

Il punteggio totale finale, secondo la documentazione esibita dall'Impresa, è composto dalla somma dei punteggi ottenuti nei tre elementi: "QUALITA' DEL SERVIZIO + CAPACITA' TECNICHE ED ORGANIZZATIVE + PREZZO "

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Il progetto non verrà affidato se l'impresa non avrà realizzato un punteggio totale pari almeno a 50 punti, di cui almeno 30 per la qualità.

In caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione a favore dell'Impresa che avrà riportato il punteggio più alto nel primo elemento (qualità), nel caso di nuova parità nel punteggio, sarà determinante, per l'aggiudicazione, il punteggio più alto nel secondo elemento (capacità tecniche ed organizzative).

Se nonostante tutto perdurasse la parità assoluta, si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 827/24.

## **Articolo 14:OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA**

L'impresa affidataria dovrà provvedere successivamente all'affidamento:

- a) a depositare, nel termine perentorio di dieci giorni dall'affidamento, tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
- b) a presentare l'elenco degli operatori impiegati corredato dai relativi titoli di studio e professionali
- c) a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art. 20.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà, nei confronti dell'impresa affidataria, di accertare, anche con sopralluoghi nella sede operativa dell'impresa, i requisiti tecnici dichiarati.

In caso di inadempimento per responsabilità dell'affidatario, l'impresa affidataria medesima sarà considerata decaduta e l'affidamento si assegnerà automaticamente all'offerta immediatamente successiva, salva l'azione di danni nei confronti dell'inadempiente.

Quale ulteriore sanzione, l'impresa inadempiente sarà estromessa da tutti i progetti indetti dal Comune di Napoli entro l'anno successivo alla data di affidamento.

L'impresa affidataria resta vincolata fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione all'osservanza del progetto, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti, come per legge.

L'impresa aggiudicataria, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

L'impresa affidataria ed il personale da essa dipendente, ad ogni titolo, sono tenuti alla massima riservatezza circa i dati personali e sensibili riguardanti gli utenti del G.A.;

L'accesso ai dati, in ogni modo detenuti e memorizzati o riportati nelle cartelle personali, o in ogni altro tipo di scheda, è precluso agli estranei, fatta eccezione per gli organismi socio-sanitari integrati

L'impresa affidataria, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, dovrà dimostrare di corrispondere ai lavoratori dipendenti le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali per i livelli professionali richiesti dal presente Disciplinare (minimo 4° livello). Ai soci lavoratori dovrà essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

L'impresa affidataria dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Dovrà, altresì, stipulare ulteriore polizza di assicurazione per la responsabilità civile con oneri a suo intero ed esclusivo carico per eventuali danni a persone o cose o all'immobile e al suo contenuto derivanti dall'immobile stesso o provocati da quanti ivi vi risiedono, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione affidante da qualsivoglia responsabilità.

## ***Articolo 15: RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'impresa affidataria, od a cose, causato dal personale dell'impresa affidataria nell'esercizio del progetto, dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'impresa affidataria medesima.

In caso di danni arrecati all'immobile o al suo contenuto o a terzi, l'impresa affidante sarà, comunque, obbligata a darne immediata notizia al competente responsabile del Servizio, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

L'impresa affidataria, a seguito della stipulazione del contratto, diverrà la diretta interlocutrice del Comune per la gestione del servizio; a questa stessa il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

## ***C A P O   I V***

### ***Articolo 16 : PROGRAMMAZIONE, ISTRUZIONE E DIRETTIVE DA PARTE DEL COMUNE***

Il Comune si riserva la gestione della programmazione del servizio oggetto del progetto, nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento della attività tramite il Nucleo Operativo Integrato, sempre nei limiti dettati dal presente disciplinare.

### ***Articolo 17: VIGILANZA E CONTROLLI***

Il Comune si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni a livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno

### ***Articolo 18: VARIAZIONE PREZZI***

I corrispettivi di cui al presente Disciplinare non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

### ***Articolo 19: MODALITA' DI PAGAMENTO***

Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposite fatture relative alle spese sostenute dall'affidatario e quietanza relativa ai compensi erogati ai tutor corredata dalla documentazione

Il pagamento avviene, ai sensi della vigente normativa, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, sempre che l'impresa affidataria sia in regola con gli obblighi contrattuali come previsto da questo Disciplinare.

## ***Articolo 20: DEPOSITO CAUZIONALE***

A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l'impresa affidataria effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, **definito nel 10% dell'importo del progetto**, ai sensi dall'articolo 113 co. 1 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso si asuperiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio .

## ***Articolo 21: CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO***

Il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale, su proposta del “Nucleo Operativo Integrato” di cui all'art. 3 del presente disciplinare, è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario. La ditta avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 260,00 (duecentosessanta euro) e non superiore a €1550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza.

## ***Articolo 22: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, AFFIDAMENTO A TERZI***

L'Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa, a spese della ditta affidataria, trattenendo la cauzione definitiva.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Disciplinare;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio affidato;



- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori della ditta;.
- mancata realizzazione delle proposte innovative e/o aggiuntive presentate in sede di offerta o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo ivi previsto e oggetto di punteggio specifico.

In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell'impresa affidataria, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'impresa in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

## ***Articolo 23: DIVIETO DI SUBAPPALTO***

E' assolutamente vietato alla impresa aggiudicataria cedere o dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte del servizio di cui si tratta ai sensi dell'art. 118 del d. l.vo 163/06.

L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e la risoluzione *ipso facto* del contratto, fatti salvi i risarcimenti per eventuali maggiori danni.

## ***Articolo 24: OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, INTERRUZIONE***

Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei confronti del Comune non costituiranno per l'impresa affidataria validi motivi per sospendere o ritardare il servizio cui afferisce il presente contratto.

## ***Articolo 25: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE***

La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata ai sensi dell'art. 244 del D.L.vo 163/06 al giudice amministrativo del foro Napoli.

## ***Articolo 26:*    NORMATIVE CONTRATTUALI**

Il Progetto sarà regolato dal presente Disciplinare e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'impresa affidataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

Il contratto di progetto sarà impegnativo per l'affidatario dalla data di affidamento mentre per il Comune sarà subordinato alle approvazioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato generale degli appalti per i servizi del Comune di Napoli.

## ***Articolo 27:*    TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni il Fornitore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli ( in seguito il Comune).

Viene affidata al Fornitore l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi agli ospiti dei Gruppi Appartamento;

la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali effettuati dal personale dipendente o dai collaboratori del Comune;

Il Fornitore dovrà dichiarare di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Il Fornitore dovrà dichiarare di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

Il Fornitore dovrà accettare di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.

Il Fornitore dovrà riconoscere il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

Il Fornitore dovrà provvedere ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196 del 30 giugno 2003, il Comune tratterà i dati degli ospiti dei Gruppi Appartamento esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al

presente progetto e per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti in materia.

***IL DIRIGENTE***  
***DR. G. CHIEFFO***